

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

CXVII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BREGANZE.

INDICE

INDICE	PAG.	PAG.
Disegno di legge (<i>Sospensione della discussione</i>):		
Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (<i>Modificato dal Senato</i>). (38298)	1532	
PRESIDENTE	1532, 1534, 1535 1536, 1537, 1538	
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	1532 1533, 1534, 1537	
MIGLIORI	1533, 1535	
SCALFARO	1534, 1537, 1539	
COMANDINI	1534	
BISANTIS	1534	
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1535	
KUNTZE	1536	
MASTINO	1536, 1537	
CAVALIERE	1537	
SFORZA	1538	
Bosco, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	1538	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia (<i>Modificato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (3071-B)	1539	
PRESIDENTE	1539, 1540	
BISANTIS, <i>Relatore</i>	1539	
SFORZA	1539	
COMANDINI	1539	
Bosco, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	1540	
Disegno e proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Istituzione di un'indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni Istituti di prevenzione e pena. (2398);		
		DEGLI OCCHI e BARDANZELLU: Classificazioni e trattamento economico dei cappellani degli Istituti di prevenzione e pena. (104);
		SCALFARO ed altri: Disposizioni in favore dei cappellani degli Istituti di prevenzione e pena. (845)
		PRESIDENTE
		BISANTIS, <i>Relatore</i> :
		Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):
		Norme transitorie sulle sistemazioni degli ufficiali di complemento dell'esercito distaccato presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (3387)
		PRESIDENTE
		BISANTIS, <i>Relatore</i>
		Bosco, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>
		COMANDINI
		GUERRIERI EMANUELE
		ANDREÙCCI
		KUNTZE
		PENNACCHINI
		MASTINO
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE

La seduta comincia alle 9,45.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali degli assegni bancari (Modificato dal Senato) (3829-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari.

Informo i colleghi che il Presidente Casiani è indisposto, ma confida di poter venire per la seduta pomeridiana.

Detto questo, l'onorevole Guerrieri Emanuele ha facoltà di svolgere la relazione.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la mia relazione sarà molto breve perché si compendia nei seguenti termini: il Senato ha respinto tutti gli emendamenti, dico tutti, salvo un inciso, peraltro, pleonastico, all'articolo 11. Per tutto il resto, ha respinto gli emendamenti che erano stati introdotti dalla nostra Commissione ed è tornato, quindi, al testo che aveva in precedenza votato.

Ricorderò, per rapidi cenni, gli emendamenti che la Camera aveva approvato e che non hanno riportato l'ulteriore approvazione del Senato. Alcuni di questi emendamenti sono di mera forma, altri sono di sostanza, ma, per altro, di modesto contenuto.

All'articolo 1, il testo, a suo tempo votato dal Senato, conteneva al numero 1, un periodo finale del seguente tenore: « Il presentatore del titolo è anche autorizzato al relativo incasso, totale o parziale, e al rilascio della quietanza ».

Ora, come ricorderete, dalla nostra commissione si considerò che fosse più opportuna una diversa collocazione di questo periodo finale, mentre qualche collega proponeva addirittura la soppressione del periodo stesso sotto il profilo della superfluità, essendo intuibile, diceva il nostro autorevole collega, che la persona autorizzata a presentare il titolo sia anche autorizzata a riscuotere e a rilasciare quietanza. Da altri colleghi, invece, si era considerata l'opportunità di una diversa collocazione perché non sorgesse dubbio che questa facoltà rifletteva tutti i presentatori e non soltanto i presentatori dei notai. Comunque al momento dell'approvazione dell'articolo 1 ci si dimenticò che questo periodo era stato accantonato. Però, in sede di coordinamento, si può essere tutti d'accordo nel riconsiderare che l'omissione doveva ritenersi giustificata nel senso che fosse implicito che nella facoltà di presentare il titolo fosse contenuta anche la facoltà di riscuotere la somma dovuta e di rilas-

ciare quietanza. Il Senato evidentemente non è stato di questo avviso ed ha ritenuto opportuno riproporre il periodo, però l'ha riprodotto nella medesima sede dove inizialmente si trovava, il che potrebbe dar luogo anche a qualche difficoltà di interpretazione.

Altro emendamento approvato dalla Camera riguardò i segretari comunali, per i quali si ritenne egualmente opportuno che potessero servirsi di un presentatore nella persona del messo comunale notificatore. Si trattava in realtà di una norma che non feriva alcun interesse perché rimaneva inalterato il carattere della competenza sussidiaria e non primaria del segretario comunale, e inalterate rimanevano le condizioni, alle quali, secondo la legislazione vigente, questa competenza è subordinata. Vorrei aggiungere che l'emendamento non era stato ostacolato dalle altre categorie appunto perché non feriva alcun interesse ed aveva lo scopo di non privare il segretario comunale delle agevolazioni derivanti da un istituto che viene introdotto per la prima volta nella disciplina del servizio dei protesti, e far sì che egli non fosse distolto dai suoi compiti di istituto più importanti. Il Senato non ha inteso, tuttavia, approvare questo emendamento.

L'articolo 3 rimaneva fermo nella sua sostanza e contenuto, ma la diversa formulazione approvata dalla Commissione della Camera tendeva allo scopo di chiarire che l'ufficiale giudiziario quando l'ufficiale sia privo di ufficiali giudiziari possa servirsi del presentatore nei giorni riguardanti le più numerose scadenze. Il Senato è tornato alla sua formulazione iniziale, che si presta, però, a questo dubbio di interpretazione. Mi sembra che l'articolo 3 debba interpretarsi nel senso considerato dalla Commissione della Camera, e, quindi, sono d'avviso che la formulazione adottata dalla nostra Commissione fosse senz'altro da preferire a quella alla quale viceversa è tornato il Senato.

L'articolo 4 conteneva un emendamento che era stato suggerito proprio dal Governo, in persona dell'onorevole Mannironi qui presente, nel senso che si dicesse: « L'atto di protesto è redatto in ogni caso conforme all'articolo 61 e all'articolo 3 del regio decreto n. 1736 ». La Commissione del Senato ha creduto di eliminare questo inciso che era stato proposto.

L'articolo 5 nel testo approvato dalla Camera, conteneva un emendamento che era con-
sequenziale agli emendamenti approvati con gli articoli precedenti. Trovo, però, che per quanto riguarda i segretari comunali l'inclusione fosse da considerarsi senz'altro e in ogni

caso superflua, in quanto secondò il testo approvato dalla nostra Commissione, presentatore del segretario comunale poteva essere soltanto il messo comunale notificatore. Non si pone, quindi, il problema di determinare il numero dei presentatori da assegnare per la categoria dei segretari comunali, e, quindi, sotto questo aspetto la modifica introdotta dal Senato mi sembra giusta anche nel caso in cui dovesse rimanere fermo ciò che la Commissione del Senato ha peraltro eliminato; e, cioè, la possibilità che anche il Segretario comunale si serva di un presentatore.

L'articolo 5, ultimo comma, riguarda il compenso da corrispondere ai presentatori degli ufficiali giudiziari. Il testo del Senato prevedeva questo compenso nella misura del 60 per cento della indennità di trasferta. L'ultimo comma dell'articolo 5 diceva: « Ai presentatori di cui al precedente articolo 3 spetta, a carico degli ufficiali giudiziari, il 60 per cento dell'indennità di trasferta, al netto delle ritenute erariali, per ogni titolo presentato ».

Sembrò alla nostra Commissione irrazionale che, per una medesima funzione fossero previsti e adottati due sistemi di retribuzione; secondo che si tratti dei presentatori dei notai o di presentatori degli ufficiali giudiziari. Donde la rilevata opportunità di modificare il sistema, unificando il sistema di retribuzione.

Vorrei anche aggiungere che nel dare la mia adesione a questa modifica ero anche indotto dalla considerazione che il sistema di retribuzione previsto nel testo originario fosse suscettibile di altri non lievi inconvenienti. Quello, per esempio, che il presentatore fosse portato a dilatare artificialmente l'indennità di trasferta per aver diritto a un maggior compenso e quello, forse, ancor più grave che il presentatore avesse titolo per controllare la contabilità dell'ufficiale giudiziario, l'applicazione delle tariffe e così via. Premesse queste che mi sembrano pericolose, in quanto potrebbero alimentare una futura eventuale pretesa del riconoscimento giuridico della categoria e l'inquadramento stabile nel personale statale.

Queste considerazioni, a mio modo di vedere, erano valide insieme alle altre per far considerare l'opportunità che il presentatore dell'ufficiale giudiziario fosse compensato nella medesima maniera e nella stessa misura del presentatore di notaio.

Questi sono gli emendamenti che erano stati introdotti dalla nostra Commissione e che il Senato non ha creduto di mantenere. È stato mantenuto soltanto, come ho accennato all'inizio del mio dire, l'inciso all'articolo 11, salvo

l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato.

La Commissione ora valuti, se convenga insistere in alcuno degli emendamenti a suo tempo approvati o se valga la pena di uniformarsi al punto di vista del Senato.

Io debbo far presente per dovere di obiettività che mi sono pervenute delle sollecitazioni contrastanti da parte di alcune categorie interessate. Vi è qui un promemoria, che mi è stato passato poc'anzi dall'onorevole Migliori, che proviene da un notaio di Milano il quale chiede che si proceda all'approvazione del provvedimento.

MIGLIORI. Essendomi stato rimesso un promemoria, io l'ho passato. Giudicherà nella sua libertà il collega relatore, come giudicheremo noi in piena libertà.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Poi, mi è pervenuta una comunicazione da parte del Libero sindacato nazionale degli ufficiali giudiziari a firma « segretario nazionale » e « segretario regionale » con la quale si chiede che non si approvi la legge nel testo approvato dal Senato e che il delicato problema venga rimeditato. Viceversa, mi è pervenuta una sollecitazione in senso opposto, cioè nel senso che occorre senz'altro procedere all'approvazione della legge, da parte degli ufficiali giudiziari della circoscrizione della Corte d'appello di Catania e Messina, i quali prospettano gli interessi che la categoria ha a che venga approvata la legge prima dello scioglimento del Parlamento, evidentemente nel testo del Senato, perché è una sollecitazione che prende lo spunto dalle modifiche introdotte dal Senato. E dice: « Comunque sia, noi abbiamo interesse che questa legge sia approvata; perché, oltre a snellire il servizio, assicura alle categorie interessate un miglioramento economico, nonché la garanzia del servizio e delle relative retribuzioni ».

I segretari comunali per quanto mi consta non hanno fatto conoscere quali sono le loro valutazioni.

Con questo ho finito. Vorrei soltanto trarre occasione da questa discussione per fare un rilievo che va un po' al di là dei limiti della discussione stessa. Cioè, mi sembra di dover sommessamente rilevare che i rapporti tra la nostra Commissione e la consorella di Senato sono caratterizzati, almeno in questi ultimi tempi, dal fatto che mentre la nostra Commissione si è mostrata, del resto doverosamente, proclive ad ascoltare e a tener conto del punto di vista della Commissione del Senato, mi pare che altrettanto non sia avvenuto da parte della Commissione del Senato nei nostri con-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

fronti. Il che potrebbe essere motivo di rammarico se non fossimo al termine della Legislatura.

SCALFARO. Io faccio una formale richiesta di rinvio *sine die*, in maniera che il provvedimento vada alla prossima Legislatura.

Può darsi che proposte analoghe io faccia anche per qualche altro provvedimento, a costo di vedermele bocciare. La motivazione è che non è possibile che noi siamo costretti a legiferare in queste condizioni. Giustamente ha detto il relatore al termine che se vogliamo fare delle leggi che hanno una certa urgenza, allora è necessario che ci sia una convergenza di volontà tra Commissione del Senato e Commissione della Camera. Non è possibile. Non per ragioni di prestigio che grazie a Dio mai ho sentito fare da questo ramo del Parlamento, né in Commissione né in Aula. Con tutto il rispetto devo dire che quando ho avuto occasione di discutere alla Camera e al Senato dei provvedimenti, rappresentando il Governo in uffici diversi, ho sentito più volte fare delle questioni di prestigio su taluni emendamenti dove io non credo che il prestigio conti niente. La relazione del Senato che accompagnava il provvedimento è estremamente sommaria. Tuttavia mi viene il sospetto che non ci sono state molte motivazioni per dire no agli emendamenti della Camera, perché se vi fossero state grosse motivazioni, invece di scrivere nella relazione degli aggettivi che non dicono assolutamente niente si sarebbe scritto che il tale emendamento urtava contro il tale principio o era di danno nella tal'altra procedura. Fatte le debite eccezioni, devo anche dire che stiamo toccando un tema che rappresenta a volte una fonte impensata di ricchezze e di proventi per diversi uffici. E che il Parlamento debba *obtorito collo* votare quello che il Senato ha ritenuto di non poter modificare soltanto per queste ragioni, mi pare veramente poco dignitoso, non per noi singolarmente ma per la procedura da seguire. Se nascono delle lacune, si fanno poi critiche a tutto il Parlamento. È urgente questo? Non è certo quel tipo di urgenza per cui debba prendersi o lasciare. In teoria c'è anche il tempo per modificare e tornare al Senato. Ma mi sembra che in queste condizioni le Camere lavorino con un sistema simile alle convergenze parallele che cercano di convergere ma non convergono mai.

Faccio una proposta di rinvio, in modo da poter discutere dei problemi che già abbiamo sintetizzati, in maniera da poter disporre un provvedimento veramente efficiente.

PRESIDENTE. Onorevole Scalfaro, se non erro, lei solleva una questione di carattere pregiudiziale, per la quale entra in vigore l'articolo 89 del Regolamento, perché praticamente non si abbia a discutere l'argomento che viene oggi in discussione. Data questa impostazione, mi parrebbe che, per non perdere tempo, bisognerebbe seguire la procedura indicata dal Regolamento. Quindi, due deputati dovranno parlare in favore della proposta, compreso il proponente, e due contro, salvo poi sentire il parere del Governo.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Mi pare che la proposta dell'onorevole Scalfaro non sia limitata soltanto a questa legge. Se non sbaglio egli ha voluto riferirsi alla opportunità di non continuare a legiferare in questo momento.

SCALFARO. No, ho detto all'inizio che eventualmente avrei fatto la stessa proposta per altri argomenti. Mi riservo in tal senso.

PRESIDENTE. Comunque la sua proposta vale per questo provvedimento.

COMANDINI. Io sono grato all'onorevole Scalfaro, perché con una motivazione molto convincente, pacata e moderata ha detto quello che io forse, portato dal mio temperamento, avrei detto in maniera più dura e amareggiata. Noi non pretendiamo, non abbiamo mai preteso di avere la scienza infusa; ma vorremmo che altri non pretendessero di averla. E questo rifiuto aprioristico, del quale purtroppo abbiamo avuto parecchie prove negli ultimi tempi, ci sembra ancora più sgradevole. In questa situazione io non ho che da associarmi, in pieno, non per fare una questione di prestigio, come ha messo in rilievo benissimo Scalfaro, ma per una questione di amor proprio e di responsabilità. Per cui voterò a favore della proposta Scalfaro.

PRESIDENTE. Nessun collega intende, per ipotesi, parlare in senso difforme? Do la parola all'onorevole Bisantis.

BISANTIS. Naturalmente, ci troviamo in un periodo in cui lo stato d'animo non è quello comune per trattare, per esaminare argomenti. Ma se siamo qui riuniti, lo siamo per adempiere al nostro dovere e anche per legiferare. Una considerazione di ordine generale può investire una serie di problemi, ma noi non possiamo attraverso una considerazione di ordine generale chiudere la seduta e andarcene, perché naturalmente verremmo meno al nostro dovere. Io non penso che bisogna esasperare questo contrasto che è affiorato fra la Commissione Giustizia del Senato e la Commissione Giustizia della Camera. Ci sono delle diver-

genze che naturalmente potranno nel futuro essere appianate.

Oggi ci troviamo a discutere di una legge che, secondo me, ha un'urgenza massima, perché abbiamo avuto tutti da mesi e forse anche da anni sollecitazioni al riguardo ed è attesa questa nuova legge dalle categorie interessate e in particolare dai notai, i quali incontrano difficoltà ogni giorno, in ordine alla esecuzione dei protesti cambiari e tante volte incorrono anche in gravi responsabilità. Noi avremmo gradito che ci fosse stato il tempo per poter operare, attraverso ulteriori modifiche, una modificazione nel testo pervenuto dal Senato che avesse conseguito ad appagare, almeno in parte, le nostre aspirazioni.

Ma nel futuro — non penso che sia precluso a chicchessia il futuro — queste modifiche potranno essere apportate e praticate, attraverso nuove proposte di legge che verranno discusse a tempo opportuno. Ma oggi noi ci troviamo di fronte a una situazione che per quanto concerne gli interessi delle categorie, e gli interessi anche di coloro i quali sono un pochino immischiati in questa questione, non può essere assolutamente trascurata.

Io, da parte mia, ritengo che la Camera, pur nella ristrettezza di tempo, possa esaminare questi emendamenti e se non ci sono dei motivi assoluti, in ordine alle modifiche che il Senato non ha voluto accogliere, noi potremo discutere il disegno di legge e approvarlo così come è, con tutte quelle nostre riserve che potranno formare oggetto di esame da parte del nuovo Parlamento.

MIGLIORI. Vorrei parlare contro la proposta, per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Lei ha facoltà di farlo in questa sede.

MIGLIORI. Io ho compreso ed ho sentito le preoccupazioni, e, in certo senso, l'accoramento degli onorevoli Scalfaro e Comandini che hanno espresso uno stato d'animo sensibilissimo. Io avanzo un problema di responsabilità quasi mia personale. Loro sanno, onorevoli colleghi, come io sia stato attaccato al disegno di legge sull'istituzione di Corti d'onore. Egualmente io sono interessato direttamente, come relatore, al disegno di legge sulle norme della cittadinanza. Le Corti di onore sono all'ordine del giorno del Senato, proprio in questo scorcio. Il provvedimento sulla cittadinanza deve tornare oggi in aula da noi e speriamo che venga approvato.

L'esasperazione — e' uso la frase opportunamente usata dal collega Bisantis — delle posizioni rispettive potrebbe, io penso, danneg-

giare l'approvazione di uno o due provvedimenti che mi stanno tanto a cuore. È una preoccupazione di carattere personale che si estende a una sensibilità più in là della cerchia limitata della persona del relatore e trova l'importanza dei due argomenti ai quali mi sono riferito citando questi disegni di legge. È per questa ragione che aderisco alla preoccupazione accennata dall'onorevole Bisantis che l'esasperazione dei rapporti fra le due Commissioni potrebbe in questo momento, sebbene di breve durata, portare a conseguenze dannose agli interessi generali.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io come rappresentante del Governo non posso non manifestare uno stato di disagio e di dispiacere per questa situazione psicologica che si è determinata in questo scorcio di legislatura nei rapporti fra Camera e Senato. Mi guardo bene anche dall'intervenire in questa specie di polemica in un senso o nell'altro.

Io sono d'accordo su una cosa che è stata qui rilevata, mi pare dal collega Scalfaro e da qualche altro, che, cioè, il sistema con cui siamo costretti a lavorare in queste ultime sedute della legislatura non è certo il sistema ideale, quello che possa dare l'assoluta garanzia di fare delle buone leggi, delle leggi perfette. Però dall'ammettere questo, al dire che noi arrivati a questo punto dobbiamo smettere di lavorare, rinunciando ad esaminare dei disegni di legge, delle proposte di legge che sono stati portati qui all'esame della Commissione, anche con carattere d'urgenza, mi pare che il passo sia notevolissimo.

Io credo che, pur ammettendo il disagio in cui noi siamo costretti a lavorare, dobbiamo tuttavia adempiere fino in fondo al nostro dovere di legislatori, tenendo conto che ci sono talune leggi che sono veramente urgenti e che è utile, e necessario discutere e possibilmente approvare. Ora, nel caso specifico, io devo riconoscere che ho consentito a gran parte degli emendamenti che erano stati proposti per modificare il testo del disegno di legge sui protesti cambiari e avevo dato questo mio assenso, perché ero convinto e ritenevo che si trattasse veramente non di alterare lo spirito informatore del disegno di legge, ma di migliorarlo per eliminare possibili perplessità che potessero presentarsi domani in sede di applicazione da parte dell'interprete della legge stessa. Quindi, ero ben lontano dal pensare che aderendo a certi emendamenti proposti, io contribuissi ad alterare e a modificare quello che era stato lo spirito informatore del Ministero della giustizia che aveva originaria-

mente proposto il disegno di legge. Però, arrivate le cose a questo punto pur senza rinnegare o rimangiarmi le opinioni che ho espresso in favore di certi emendamenti proposti e approvati qui, in sede di Commissione, io debbo dichiarare e dire che, siccome la legge ha indubbiamente importanza, rilevanza e anche urgenza, e siccome non c'è purtroppo il tempo materiale per persistere negli emendamenti, che questa Commissione aveva, a suo tempo, approvati, per rimandare ancora la legge al Senato, nella speranza che quel ramo del Parlamento l'approvi, io devo dichiarare, a nome del Governo, che prego la Commissione di voler approvare il testo del disegno di legge quale si è pervenuto dal Senato.

Io non vorrei, onorevole Comandini, che si pensasse che il Senato abbia voluto fare un atto di forza verso questa Commissione imponendo col suo atteggiamento di assoggettarsi alla propria volontà.

Ritengo che in buona fede abbiano ritenuto che il testo loro fosse migliore. Ora, noi potremmo, a nostra volta, replicare, polemizzare e sostenere il fondamento degli emendamenti apportati, ma poiché quegli emendamenti non è che modificassero sostanzialmente la legge e poiché se la legge stessa rimanesse nel testo che fu originariamente proposto al Senato dal Governo, dal Ministero della giustizia sarebbe sempre produttore e utile, e praticamente soprattutto al fine di moralizzare questo sistema dei protesti, io proporrei che la Commissione senza farsi prendere la mano da risentimenti o da preoccupazioni di altro genere, voglia approvare oggi il provvedimento quale ci è pervenuta dal Senato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima che si passi alla votazione, e prima di dare facoltà di parlare per eventuali dichiarazioni di voto, mi permetto di far presente che naturalmente esula da ciascun componente della Commissione alcun pensiero men che riguardoso verso i colleghi dell'altra Camera o dell'altra Commissione. Sono convinto che sia nelle intenzioni dell'onorevole Scalfaro, sia in quelle degli altri colleghi, vi sia soprattutto il desiderio di raggiungere qualche cosa di buono e possibilmente presto. Non resti dunque minimamente l'ombra, qualunque sia lo esito della nostra votazione, che la nostra decisione sia influenzata nella sua sostanza da aspetti di natura psicologica.

Mi sembrava, nel rispetto di tutte le opinioni, che fosse doveroso richiamare l'attenzione su questo punto, perché è certo che il

nostro voto deve essere soltanto una valutazione obiettiva nei rapporti di provvedimenti concreti espressamente al nostro esame.

KUNTZE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del mio gruppo dichiaro che se noi avessimo avuto innanzi a noi un tempo sufficiente per poter esaminare coscienziosamente nuovamente questo disegno di legge, in modo da potere con senso di responsabilità dare un nostro valido e attivo contributo alla sua formazione, in questo caso noi avremmo votato contro la proposta Scalfaro. Ed egualmente avremmo votato contro se noi, attraverso una motivazione adeguata di quelle modifiche apportate dalla II Commissione del Senato, ci fossimo resi conto della bontà di quelle modifiche, tanto da consentirci di poter votare sempre con piena coscienza il testo approvato dalla Commissione del Senato. Ma qui non ricorre né l'una né l'altra ipotesi. Non abbiamo più tempo innanzi a noi, né abbiamo la possibilità di renderci conto del perché il Senato abbia così gravemente falcidiato tutti gli emendamenti da noi apportati a questo disegno di legge. Per queste ragioni, e non per ragioni di prestigio o per fare un dispetto ai colleghi del Senato, noi voteremo a favore della proposta Scalfaro. Ripeto che ci spinge a ciò nella maniera più assoluta non una questione di prestigio, ma la convinzione, che molto meglio di me è stata espressa dall'onorevole Scalfaro, che, se si devono fare delle leggi, queste devono esser fatte bene, e non per favorire una determinata categoria spinta da preoccupazioni di carattere economico, ma perché della nostra legislatura resti qualche cosa di veramente positivo e ben fatto. Grazie.

MASTINO. Io vorrei esprimere le mie perplessità perché senza dubbio le ragioni apportate a sostegno della necessaria sospensione di questa discussione sono formidabili, sono direi quasi decisive, perché importano non solo la valutazione dell'importanza e del contenuto della nostra funzione di legislatori, ma importano anche una questione di dignità per tutti noi. Quello che mi rende perplesso e mi induce a votare contro la proposta Scalfaro è un'altra considerazione, ed è questa: se la nostra decisione si riducesse a questo provvedimento, se noi votando la sospensione votassimo la sospensione di questo provvedimento e questa nostra decisione non incidesse sui nostri successivi lavori, io voterei per la sospensione; però, è evidente che se noi diciamo che il tempo non ci consentirà di discutere questa legge, non ci consentirà di discutere neanche le altre leggi. In queste condizioni, io non posso

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

assumermi, non sento di assumermi la responsabilità di impedire alla Commissione — perché a questo si ridurrebbe — di valutare altri provvedimenti urgentissimi che non si trovino nelle stesse condizioni di formale incompletezza in cui si trova questo. Perciò, se altri elementi non sopravvengono, io voterò contro la proposta.

PRESIDENTE. Devo dire che evidentemente, non è possibile che la questione sollevata dall'onorevole Scalfaro implichi conseguenze su altri provvedimenti.

MASTINO. Io ho sentito il collega Comandini dire: noi sospendiamo e ce ne andiamo. Ho sentito il relatore dire: vuol dire che noi interrompiamo i lavori e ce ne andiamo. D'altra parte, se la logica non formale, ma sostanziale ha un qualche valore, io vorrei sapere in base a quali ragioni noi ci troviamo nell'impossibilità di discutere adeguatamente questo provvedimento e ci troveremo nella possibilità di discutere adeguatamente i provvedimenti successivi. O questa possibilità c'è per tutti i provvedimenti o non c'è per nessuno di essi.

SCALFARO. Avevo detto fin dall'inizio, che mi riservavo di sollevare analoga osservazione per altri provvedimenti, il che vuol dire che le mie osservazioni non riguardavano soltanto questo; ed ho anche aggiunto che un conto è che noi discutiamo dei provvedimenti che hanno due titoli — questo secondo me — uno, di avere a che fare direttamente con delle posizioni di persone sulle quali si è discusso per anni e adesso si tratta soltanto di tirarne le somme e se non si tirassero si recherebbero dei danni immediati diretti a queste persone. Ci sono provvedimenti che riguardano lo stato giuridico degli agenti, dei cappellani. Seconda posizione: che questi provvedimenti siano giunti a una certa maturazione. E l'ultima volta che si è discusso sui cappellani e sottufficiali, dopo aver sentito pareri vari, non si può negare che la Commissione ha riconosciuto, pressoché unanime, di essersi chiarite le idee e di essere in uno stato d'animo sufficiente per una motivazione adeguata per decidere. Qui noi ci troviamo, invece, in una situazione che bisogna o prendere o lasciare. Mi chiedo se questa sia una condizione serena e ben motivata per legiferare.

In questo caso o accettiamo il testo come è oppure non possiamo farne niente.

A questo punto, poiché la Commissione gli emendamenti li aveva fatti a ragion veduta, mi pare che non si possa accettare il testo del Senato. Questo vuol dire che manca una suffi-

ciente maturazione di discussione sul provvedimento per la quale ragione è più opportuno il rinvio.

CAVALIERE. Noi per l'appunto, come testé ha ripetuto l'onorevole Scalfaro, ci troviamo di fronte alla condizione di dovere approvare gli emendamenti proposti e approvati dal Senato, vale a dire di approvare la legge così come ce l'ha mandata il Senato. Se fossi convinto dell'infondatezza dei nostri emendamenti e della fondatezza viceversa di quelli proposti dal Senato, è evidente che voterei contro la proposta Scalfaro. Ma poiché non sono convinto di questo e poiché d'altra parte manca il tempo necessario per poter discutere su quanto ha fatto il Senato e proporrei, quindi, nuovi emendamenti, a me sembra che si debba approvare la proposta dell'onorevole Scalfaro. Quindi io voterò a favore.

GUERRIERI EMANUELE, Relatore. Io non sono d'accordo col collega Scalfaro. Il problema secondo me non è quello di decidere se si debba rinviare o continuare l'esame della legge. Il problema è quello di decidere se si debba accogliere il testo del Senato oppure insistere sugli emendamenti o parte degli emendamenti a suo tempo approvati. La soluzione proposta dall'onorevole Scalfaro non permette di sfuggire al problema del prendere o lasciare, perché il rinvio in sostanza produce gli stessi effetti di quelli che produrrebbe un'eventuale insistenza della Commissione sui punti di vista a suo tempo adottati. D'altra parte potrebbe essere valida l'affermazione fatta dall'onorevole Kuntze, poc'anzi, e cioè che non siamo in condizioni di poter valutare le ragioni che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento a non accogliere i nostri emendamenti. Però in definitiva non dobbiamo drammatizzare la situazione, perché i punti di dissenso sono marginali. Si tratta di problemi di secondaria importanza. In sostanza vi sono soltanto due punti sostanziali da decidere: primo, se si voglia ammettere che anche il segretario comunale, fermo restando che la sua competenza non è primaria ma sussidiaria, possa servirsi di un presentatore; secondo, se si debba ammettere che il presentatore dell'ufficiale giudiziario debba essere compensato col sistema della percentuale o debba essere compensato così come il testo prevede per i presentatori dei notai. Non c'è altro. Si tratta di decidere su questi punti. Penso che la Commissione possa andare avanti. Se ritiene di poter accogliere gli emendamenti del Senato, evidentemente la legge si perfeziona; in caso con-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

trario, è altrettanto evidente che praticamente viene rimandato il provvedimento alla futura Legislatura.

SFORZA. L'onorevole relatore dice che si tratta di differenze marginali. Ma questo, onorevoli colleghi, contrasta molto con la dichiarazione dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento, i quali, secondo la relazione sommaria, hanno detto che i nostri emendamenti snaturavano addirittura lo spirito del disegno di legge. Delle due, una: o è vero quello che dice l'onorevole relatore, che si tratta di differenze marginali, e allora non si comprende quella dichiarazione fatta dal Senato nei nostri confronti; o non è vero, e allora sono valide le osservazioni che a nome del nostro gruppo ha portato il collega Kuntze.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo scusa di essere arrivato in ritardo, ma sono dovuto andare all'altro ramo del Parlamento per discutere delle leggi importanti.

Credo di aver compreso lo spirito della discussione, soprattutto lo spirito della pregiudiziale della proposta di rinvio presentata dall'onorevole Scalfaro. Io vorrei associarmi a quello che ha detto l'onorevole Guerrieri. Io sono perfettamente in grado di dare alla Commissione tutti gli schiarimenti sui motivi che hanno indotto il Senato ad agire come ha fatto. Naturalmente riferisco a titolo puramente storico, perché io ho cercato nell'altro ramo del Parlamento di sostenere il testo della Camera, per quelle ragioni obiettive che attengono agli interessi del funzionamento della giustizia in questi casi. Loro sanno gli inconvenienti che si sono verificati in talune città come Milano, ecc. di notai che totalizzano 700-800 protesti. Ed è veramente una questione seria da risolvere, perché attualmente si agisce fuori dell'ambito della legge, perché evidentemente non essendoci una persona autorizzata a presentare e a riscuotere non siamo nell'ambito della legge. E si tratta di materia delicatissima che attiene alla sicurezza dei titoli di credito e, quindi, non possiamo abbandonarla alla prassi ed è urgente la regolamentazione.

L'onorevole Scalfaro ha detto che il provvedimento non è stato sufficientemente maturato. Ma è un disegno di legge che è stato presentato alle Camere dal mio predecessore onorevole Gonella fin dal 1960 e, prima ancora, vi erano state tre proposte di iniziativa parlamentare nel 1959. Quindi, le questioni ad esso inerenti sono sufficientemente maturate nella discussione.

D'altra parte, vorrei fare qui una considerazione di carattere generale.

E nella stessa natura del sistema bicamerale che certe volte la Camera, la quale per prima è chiamata a discutere profondamente un disegno di legge, ha di fatto una certa prevalenza. Lo abbiamo visto recentemente con l'importantissima e per me la più fondamentale delle leggi che abbiamo approvato in questa legislatura, quello sulla promozione e gli organici dei magistrati; la Camera ha profondamente sconvolto quello che il Senato aveva già approvato in aula e il Senato ha poi approvato in mezz'ora la legge sulla promozione dei magistrati, senza nessuna modificazione.

Altro precedente storico, lo stato giuridico degli agenti di custodia. Anche quello è un disegno di legge di 150 articoli presentato e discusso profondamente alla Camera e il Senato lo ha approvato, senza nessuna modifica, salvo una lieve variante. La cassa di previdenza degli avvocati, altra importantissima legge, discussa per prima alla Camera dei deputati, è stata approvata dal Senato senza nessuna modifica.

Quindi, il Senato ha ritenuto di dover mantenere fermo il suo punto di vista. Se il Presidente ritiene che io possa entrare in merito, io posso dare quei chiarimenti che mi sono stati richiesti. Ma prima credo sia più opportuno risolvere la questione pregiudiziale. Il Governo vi prega di non fare questione di procedura, caso mai entrati nel merito vedremo, tanto più che il Senato tiene seduta anche domani. Non è che siamo all'ultimo giorno; quindi, il prendere o lasciare non esiste. Caso mai esisterà per il Senato domani, ma non oggi per la Camera.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato le parole degli interventi e abbiamo ascoltato anche la parola del Ministro il quale alla fine del suo dire ci ha fatto comprendere che quello che paventavamo — o si accettava come era: o niente da fare — in teoria non sussiste, perché è ammissibile che il Senato riprenda in esame un testo modificato.

Chiedo all'onorevole Scalfaro se mantiene la sua proposta.

SCALFARO. Sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva formulata dall'onorevole Scalfaro.

(È approvata).

Dichiaro pertanto sospeso l'esame degli articoli del disegno di legge.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

Discussione del disegno di legge: Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia (Modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (3071-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia ».

Il provvedimento torna a noi dall'altro ramo del Parlamento, modificato il talune modestissime cose.

Il relatore onorevole Bisantis ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BISANTIS, *Relatore*. Dopo ampia discussione questa Commissione approvò il disegno di legge 3071 senza apportare praticamente alcuna modifica essenziale. Vi fu una modifica di ordine puramente formale proposta dall'onorevole Breganze all'articolo 39 e ad altri articoli, là dove era indicata la nomina ad impiego civile. L'unica modifica reale che venne praticata fu quella concernente l'onere finanziario, perché, essendo trascorso, un lasso di tempo bisognò aggiornarsi. E, quindi, fu abolito il primo comma dell'articolo 141 del disegno di legge originario e si stabilì che all'onere relativo agli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento ordinario dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi esercizi, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Correlativamente, però, non venne praticata — e questa fu una omissione che il Senato ha rilevato — alcuna modifica all'articolo 72, dove la decorrenza dal primo gennaio 1961 avrebbe dovuto essere modificata in quella dal 1° luglio 1961.

Non vi sono altre modifiche e, quindi, non resta che approvare le lievi modifiche formali apportate dal Senato e perfezionare così questo disegno di legge, che corrisponde ad una legittima aspettativa degli agenti di custodia.

PRESIDENTE. Ad essere precisi bisogna aggiungere che vi sono anche altre lievissime modifiche, di pura forma; come l'aggiunta di qualche aggettivo o una variazione di punteggiatura.

SFORZA. Poiché le modifiche apportate dal Senato sono effettivamente di pura forma e non toccano la sostanza del provvedimento, che peraltro è urgente per dare una sistemazione a questo Corpo, sono d'accordo. Pertanto, a nome del mio gruppo, dichiaro che vo-

teremo a favore di questo disegno di legge così come emendato dal Senato.

COMANDINI. Anche noi voteremo a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Chiusa la discussione generale, passiamo all'esame degli articoli: la Camera aveva approvato l'articolo 25 nel seguente testo:

« Il sottufficiale cessa dal servizio permanente o continuativo per una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
- d) domanda;
- e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali;
- f) nomina ad impiegato civile;
- g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio è adottato con decreto del Ministro ».

Il Senato alla lettera f), la frase « nomina ad impiegato civile », l'ha modificata in « nomina all'impiego civile ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

L'articolo 25 risulta, quindi, così formulato:

« Il sottufficiale cessa dal servizio permanente o continuativo per una delle seguenti cause: »

- a) età;
- b) infermità;
- c) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
- d) domanda;
- e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali;
- f) nomina all'impiego civile;
- g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio è adottato con decreto del Ministro

La Camera aveva, poi, approvato l'articolo 30 nel seguente testo:

« Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A' annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio, salvo il disposto del com-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

ma successivo, ed è collocato, a seconda del grado d'idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il sottufficiale può, a domanda, rimanere in servizio permanente o continuativo, qualora conservi l'idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico-legale.

Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente o continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario, seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio, purché non sia stato raggiunto dal limite di età.

Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente o continuativo il sottufficiale sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al sottufficiale, che per aver superati i limiti di cui al precedente comma non possa ottenere la riammissione, si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile ».

Il Senato ha così modificato il terzo comma di detto articolo:

« Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente o continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario, seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio, purché non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente o continuativo il sottufficiale sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza

diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Tutte queste modifiche si potevano apportare in sede di correzione materiale; però, siccome ad un certo punto c'era quella data da correggere che non era in armonia con la copertura, allora si disse che dal momento che il testo doveva tornare alla Camera per quella data (che era l'unica correzione sostanziale) in quella sede poteva tornare anche per queste correzioni formali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma, come letto nella modifica apportata dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 30 risulta, quindi, così formulato:

« Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda del grado d'idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il sottufficiale può a domanda, rimanere in servizio permanente o continuativo, qualora conservi l'idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico-legale.

Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente o continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario, seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio, purché non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente o continuativo il sottufficiale sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

Al sottufficiale, che per aver superato i limiti di cui al precedente comma non possa ottenere la riammissione, si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 27 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile ».

L'articolo 31 era stato approvato dalla Camera nella seguente formulazione:

« Al sottufficiale che cessa dal servizio permanentemente per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la indennità speciale annua lorda non reversibile prevista dalla legge 20 maggio 1960, n. 503, nella seguente misura:

maresciallo maggiore	L. 120.000
maresciallo capo	» 100.000
maresciallo ordinario	» 85.000
brigadiere	» 60.000

Al vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta analoga indennità nella misura di lire cinquantacinquemila.

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e spetta fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

L'indennità stabilita dal presente articolo spetta, fino al compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nella condizione di cui al primo comma dell'articolo 29 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 29 l'indennità è raggugliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma ».

Il Senato, al quarto comma di tale articolo, ha approvato il seguente nuovo testo:

« L'indennità stabilita dal presente articolo spetta, fino al compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nella condizione di cui al primo o secondo comma dell'articolo 29 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al

trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 29 l'indennità è raggugliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 31 risulta, pertanto, così formulato:

« Al sottufficiale che cessa dal servizio permanentemente per limiti di età per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, l'indennità speciale annua lorda non reversibile prevista dalla legge 20 maggio 1960, n. 503, nella seguente misura:

maresciallo maggiore	L. 120.000
maresciallo capo	» 100.000
maresciallo ordinario	» 85.000
brigadiere	» 60.000

Al vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta analoga indennità nella misura di lire cinquantacinquemila.

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e spetta fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

L'indennità stabilita dal presente articolo spetta, fino al compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nella condizione di cui al primo o secondo comma dell'articolo 29 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 29 l'indennità è raggugliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma ».

L'articolo 39 era stata approvato dalla Camera nel seguente testo:

« Il vicebrigadiere cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

termine stabilito, per una delle seguenti cause:

a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione della ferma volontaria o dalla rafferma è disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquisito l'idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli a norma delle vigenti disposizioni;

b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, cattiva condotta in servizio o in privato;

c) motivi disciplinari;

d) condanna penale per delitto, per la quale il sottufficiale debba espiare una pena restrittiva della libertà personale;

e) domanda per gravi comprovati motivi. La domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali;

g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;

h) nomina ad impiegato civile;

i) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dalla ferma o dalla rafferma è, in ogni caso, adottato dal Ministro; previo parere della Commissione centrale ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera b); previa inchiesta formale e deliberazione della Commissione distrettuale di disciplina ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera c) ».

Il Senato alla lettera h) di questo articolo invece di « nomina ad impiegato civile », ha approvato la dizione « nomina all'impiego civile ».

Pongo in votazione la modifica approvata dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 39 risulta, quindi, definitivamente così formulato:

« Il vicebrigadiere cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione della ferma volontaria o dalla rafferma è disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquisito l'idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli a norma delle vigenti disposizioni;

b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, cattiva condotta in servizio o in privato;

c) motivi disciplinari;

d) condanna penale per delitto, per la quale il sottufficiale debba espiare una pena restrittiva della libertà personale;

e) domanda per gravi comprovati motivi. La domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali;

g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;

h) nomina all'impiego civile;

i) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dalla ferma o dalla rafferma è, in ogni caso, adottato dal Ministro; previo parere della Commissione centrale ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera b); previa inchiesta formale e deliberazione della Commissione distrettuale di disciplina ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera c) ».

La Camera aveva approvato l'articolo 57 nel seguente testo:

« Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o continuativo o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'articolo 25, lettere c), d), e) e dell'articolo 39, lettere b), c), d), e f), non può fare domanda di passaggio all'impiego civile.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia raggiunta l'anzianità di servizio occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera a) dell'articolo 27 o che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da più di cinque anni, o che sia incorso nella perdita di grado ».

Il Senato ha modificato soltanto la penultima parola, nel senso di dire, invece, di « perdita di grado » « nella perdita del grado ».

Pongo in votazione l'articolo 57 con la modifica apportata dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 57 risulta, quindi, così formulato:

« Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o continuativo o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'articolo 25, lettere c), d), e) e dall'articolo 39, lettere

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

b); c), d) e f), non può fare domanda di passaggio all'impiego civile.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia raggiunta l'anzianità di servizio, occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera a) dell'articolo 27 o che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente, o comunque da più di cinque anni, o che sia incorso nella perdita di grado.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia raggiunta l'anzianità di servizio occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera a) dell'articolo 27 o che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o, comunque da più di cinque anni, o che sia incorso nella perdita del grado ».

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 58 nel seguente testo:

« Il grado si perde per una delle seguenti cause:

- 1°) perdita della cittadinanza;
- 2°) assunzione di servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;
- 3°) assunzione di servizio con qualsiasi grado in altra Forza armata o Corpo di polizia;
- 4°) interdizione giudiziale o inabilitazione;
- 5°) irreperibilità accertata;
- 6°) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato;
- 7°) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo tranne che si tratti di uno dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna imponi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2°) e 5°) del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.

Il grado si perde altresì per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale prosciolto sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall'articolo 215 del Codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale condannato sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in

una casa di cura o di custodia. Nel caso che il sottufficiale, prosciolto sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario, ai sensi dell'articolo 222 del Codice penale comune, e nel caso che il sottufficiale condannato sia stato ricoverato, per infermità psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell'articolo 219 di detto Codice; la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale viene dimesso ».

Il Senato ha apportato solo una lievissima modifica formale; aggiunge la particella « ne » prima delle due ultime parole « viene dimesso ».

Pongo in votazione l'articolo 58 con la modifica apportata dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 58 risulta, pertanto, così formulato:

« Il grado si perde per una delle seguenti cause:

- 1°) perdita della cittadinanza;
- 2°) assunzione di servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;
- 3°) assunzione di servizio con qualsiasi grado in altra Forza armata o Corpo di polizia;
- 4°) interdizione giudiziale o inabilitazione;
- 5°) irreperibilità accertata;
- 6°) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato;
- 7°) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo tranne che si tratti di uno dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna imponi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2°) e 5°) del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.

Il grado si perde altresì per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale prosciolto sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall'articolo 215 del Codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale condannato sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il

sottufficiale proscioltto sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario, ai sensi dell'articolo 222 del Codice penale comune, e nel caso che il sottufficiale condannato sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell'articolo 219 di detto Codice, la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale ne viene dimesso».

L'articolo 60 era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

« La reintegrazione nel grado può essere concessa:

1°) a domanda, al sottufficiale che sia ricorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, n. 1°), 4°) e 5°) dell'articolo 58, quando le cause stesse siano venute a mancare;

2°) a domanda o d'ufficio, al sottufficiale della categoria in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma n. 3°) dell'articolo 58, quando cessi di appartenere alla Forza armata diversa da quella di provenienza;

3°) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, al sottufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, n. 6°) dell'articolo 58, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il sottufficiale che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporti di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4°) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, al sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, n. 7°) dell'articolo 58, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 7°), anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Ministro e decorre dalla data del decreto.

La reintegrazione nel grado del sottufficiale già in servizio permanente o continuativo non importa di diritto da reinscrizione del sottufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente o continuativo».

Il Senato ha approvato il nostro testo apportando soltanto una correzione ad un errore di stampa, e precisamente correggendo al punto primo la parola « ricorso » in quella esatta « incorso ».

Pongo in votazione l'articolo 60 con la correzione apportata dal Senato.

(E approvato).

Gli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 sono rimasti immutati.

L'articolo 72 era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

« Ai vicebrigadieri che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunti limiti di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque, compete l'indennità speciale prevista dall'articolo 31 a decorrere dal 1° gennaio 1961 o dal collocamento in pensione se avvenuto posteriormente a quest'ultima data.

La suddetta indennità speciale compete anche, sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, al personale di cui al precedente comma che si è trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennità stessa nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anch' ai marescialli ed ai brigadieri cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con diritto a pensione per raggiunti limiti di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio prima del compimento dell'ottava rafferma ».

Il Senato ha corretto la decorrenza dal 1° gennaio in decorrenza dal 1° luglio, in conformità all'articolo 142, cosa che a noi era sfuggita.

Pongo in votazione l'articolo 72 con questa correzione di mero coordinamento apportata dal Senato.

(E approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

L'articolo 72 risulta, pertanto, così formulato:

« Ai vicebrigadieri che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunti limiti di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque, compete l'indennità speciale prevista dall'articolo 31 a decorrere dal 1° luglio 1961 o dal collocamento in pensione se avvenuto posteriormente a quest'ultima data.

La suddetta indennità speciale, compete anche, sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, al personale di cui al precedente comma che si è trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennità stessa nel periodo compreso fra il 1° luglio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai marescialli ed ai brigadieri cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con diritto a pensione per raggiunti limiti di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio prima del compimento dell'ottava rafferma ».

Gli articoli dal 73 al 91 sono rimasti immutati.

L'articolo 92 è stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

« Il militare di truppa del Corpo cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) scarso rendimento;
- d) domanda;
- e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
- f) nomina ad impiegato civile;
- g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato con decreto ministeriale ».

Anche qui il Senato, alla lettera f) di detto articolo, invece di « nomina ad impiegato civile », ha approvato: « nomina all'impiego civile ».

Pongo in votazione questo emendamento apportato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 92 risulta, pertanto, così formulato:

« Il militare di truppa del Corpo cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) scarso rendimento;
- d) domanda;
- e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
- f) nomina all'impiego civile;
- g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato con decreto ministeriale ».

L'articolo 97 era stato approvato dalla Camera nella seguente formulazione:

« Il militare di truppa del Corpo in servizio continuativo che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ha conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio continuativo, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda del grado di idoneità, in congedo o in congedo assoluto dal giorno, in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il militare, può, a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo qualora conservi la idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico legale.

Il militare che abbia cessato dal servizio continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, è riammesso in servizio continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non sono trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio continuativo, purché non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dal servizio continuativo il militare è considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non può ottenere la riammissione, si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 94 della presente legge a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile ».

Il quarto comma di questo articolo 97 è stato così modificato dal Senato:

« Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non può ottenere la riammissione, si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 94 della presente legge a decorrere dal giorno successivo a quello della soppressione della pensione vitalizia o della scadenza dell'assegno rinnovabile ».

Pongo in votazione questa modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento.

(*E approvata*).

L'articolo 97 risulta, quindi, così definitivamente formulato:

« Il militare di truppa del Corpo in servizio continuativo che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ha conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio continuativo; salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda del grado di idoneità, in congedo o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il militare, può, a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo qualora conservi la idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico legale.

Il militare che abbia cessato dal servizio continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, è riammesso in servizio continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non sono trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio continuativo, purché non sia sta-

to raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dal servizio continuativo il militare è considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non può ottenere la riammissione, si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 94 della presente legge a decorrere dal giorno successivo a quello della soppressione della pensione vitalizia o della scadenza dell'assegno rinnovabile ».

L'articolo 102 è stato approvato dalla Camera nel seguente testo:

« Il militare di truppa del Corpo che consegue la nomina ad impiego civile cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo ».

Il Senato ha invece approvato tale articolo in questo testo:

« Il militare di truppa del Corpo che consegue la nomina all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

L'articolo 109 era stato approvato dalla Camera nella seguente formulazione:

« Il militare di truppa del Corpo cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per un delle seguenti cause:

a) infermità, quando è riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il militare non abbia riacquisito la idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli a norma delle vigenti disposizioni;

b) scarso rendimento;

c) motivi disciplinari diversi da quelli che comportano la perdita del grado;

d) condanna penale per delitto per la quale il militare deve espriare un' pena restrittiva della libertà personale;

e) domanda per gravi e comprovati motivi.

La domanda può non essere accolta per ragion di servizio;

f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari;

g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è in ogni caso adottato dal Ministero previo parere della Commissione centrale ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera b); con l'osservanza delle norme di cui al successivo titolo VI, capo II; ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera c) ».

All'articolo 109 il Senato e alla lettera e), ha fatto ulteriore precisazione, di cui do lettura:

e) domanda per gravi e comprovati motivi. La domanda può non essere accolta per ragioni di servizio; ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 116 era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

« Il militare di truppa del Corpo incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

- 1°) perdita della cittadinanza;
- 2°) assunzione in servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;
- 3°) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre Forze armate o Corpi di polizia;
- 4°) interdizione giudiziale o inabilitazione;
- 5°) irreperibilità accertata;
- 6°) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato;
- 7°) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale, importa la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti di uno dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle altre pene accessorie previste dai numeri 2°) e 5°) del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.

Il grado si perde altresì per decisione del Ministero, sentito il parere del Tribunale Supremo militare, quando il militare pro-

sciolto sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall'articolo 215 del Codice penale comune; ovvero quando il militare condannato sia stato ricoverato a cagione d'infermità psichica in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il militare prosciolo sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'articolo 222 del Codice penale comune, e nel caso che il militare condannato sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell'articolo 219 del Codice penale comune, la decisione del Ministero è presa quando il militare viene dimesso ».

Il Senato ha lasciato invariato il nostro testo, apportando una correzione meramente formale, con l'inserimento della particella « ne » prima delle due ultime parole.

Metto in votazione l'articolo 116 con la correzione apportata dal Senato.

(È approvato).

Gli altri articoli del disegno di legge sono rimasti immutati.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione di una indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni istituti di prevenzione e pena (2398); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Degli Occhi e Bardanzellu: Classificazione e trattamento economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena (104); Scalfaro ed altri: Disposizioni in favore dei cappellani degli istituti di prevenzione e pena (845).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni istituti di prevenzione e pena »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Degli Occhi e Bardanzellu: « Classificazione e trattamento economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena »; d'iniziativa dei deputati Scalfaro, Migliori, Amatucci, Breganze, Riccio, Rocchetti: « Disposizioni in favore dei cappellani degli istituti di prevenzione e pena ».

Faccio presente che è stato formulato un nuovo testo che, pertanto, costituirà la base del nostro esame. Su questo nuovo testo la V Commissione (Bilancio) che era stata espressamente

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

richiesta del parere dalla nostra Commissione, ha espresso parere favorevole, chiedendo una determinata modifica all'articolo 2, modifica che è stata accolta nello stampato che costituisce il testo in esame. Quindi, l'ostacolo di natura finanziaria che esisteva in un primo momento, è stato rimosso e, quindi, chiarito nella sua esatta portata.

BISANTIS, *Relatore*. Si è chiarito che nel fondo globale vi è la copertura, e, quindi, è superata ogni preoccupazione di carattere finanziario.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« Ai cappellani che prestano servizio negli istituti di prevenzione e pena di cui alle annesso tabelle a), b) e c) è corrisposta rispettivamente una indennità di lire 700, di lire 500, di lire 400 per ogni giornata di presenza.

Le tabelle di cui al precedente comma possono essere modificate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro ».

L'onorevole Scalfaro propone di sostituire al primo comma il seguente altro: « Ai Cappellani che prestano servizio negli istituti di prevenzione e di pena di cui alle annesso tabelle a), b) e c) è corrisposta rispettivamente una indennità mensile supplementare di lire 21.000; 15.000 e 12.000 ».

Il Governo è favorevole all'emendamento Scalfaro, che ha lo scopo di evitare confusione.

Pongo in votazione l'articolo 1 modificato secondo l'emendamento Scalfaro.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta, pertanto, così formulato:

Ai cappellani che prestano servizio negli istituti di prevenzione e pena di cui alle annesso tabelle a), b) e c) è corrisposta rispettivamente una indennità mensile supplementare di lire 21.000, 15.000 e 12.000.

Le tabelle di cui al precedente comma possono essere modificate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

All'onere annuo di lire 47.440.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà per quanto concerne l'esercizio 1962-1963 con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente oneri da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura della tabella A:

TABELLA A.

- | | |
|---|--|
| 1. - Asinara, casa di lavoro all'aperto. | 12. - Milano, carceri giudiziarie. |
| 2. - Avellino, carcere giudiziario e casa di reclusione. | 13. - Montelupo Fiorentino, manicomio giudiziario. |
| 3. - Aversa, manicomio giudiziario per uomini. | 14. - Napoli, carceri giudiziarie. |
| 4. - Barcellona Pozzo di Gotto, manicomio giudiziario. | 15. - Napoli, manicomio giudiziario. |
| 5. - Bari, carceri giudiziarie e sezioni minorati fisici. | 16. - Palermo, carcere giudiziario. |
| 6. - Cagliari, carcere giudiziario. | 17. - Parma, carcere giudiziario e casa minorati fisici. |
| 7. - Capraia, casa di lavoro all'aperto. | 18. - Pianosa, sanatorio giudiziario e casa lavoro all'aperto. |
| 8. - Firenze, carcere giudiziario. | 19. - Porto Azzurro, stabilimento carcerario. |
| 9. - Gorgona, casa di lavoro all'aperto. | 20. - Pozzuoli, manicomio giudiziario per donne. |
| 10. - Isili, casa di lavoro all'aperto. | 21. - Procida, casa di reclusione. |
| 11. - Mamone, casa di lavoro all'aperto. | 22. - Reggio Emilia, manicomio giudiziario. |

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

- 23. — Roma, stabilimenti carcerari di Regina Coeli e Rebibbia.
- 24. — Santa Maria Capua Vetere, carcere giudiziario, casa reclusione e sezione tubercolotici.
- 25. — Santo Stefano, ergastolo.
- 26. — Torino, carceri giudiziarie.
- 27. — Tramariglio, casa di lavoro all'aperto.

- 28. — Venezia, carceri giudiziarie.
- 29. — Viterbo, carceri giudiziarie e casa di reclusione.

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti, la pongo in votazione.

(È approvata)

Do lettura della tabella B:

TABELLA B.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. — Agrigento, carceri giudiziarie. 2. — Alessandria, carceri giudiziarie. 3. — Alghero, casa di reclusione. 4. — Ancona, carceri giudiziarie e casa di reclusione. 5. — Augusta, casa di reclusione. 6. — Belluno, carceri giudiziarie. 7. — Bergamo, carceri giudiziarie. 8. — Bologna, carceri giudiziarie. 9. — Brescia, carceri giudiziarie. 10. — Brindisi, carceri giudiziarie. 11. — Caltagirone, carceri giudiziarie. 12. — Caltanissetta, carceri giudiziarie. 13. — Campobasso, carceri giudiziarie. 14. — Casale Monferrato, casa di reclusione. 15. — Castelfranco Emilia, casa lavoro uomini. 16. — Catania, carceri giudiziarie. 17. — Catanzaro, carceri giudiziarie. 18. — Civitavecchia, casa per minorati fisici. 19. — Cosenza, carceri giudiziarie. 20. — Enna, carceri giudiziarie. 21. — Favignana, casa di reclusione. 22. — Ferrara, carceri giudiziarie. 23. — Finale Ligure, casa lavoro uomini. 24. — Firenze, casa di reclusione. 25. — Fossano, casa di reclusione. 26. — Fossombrone, casa per minorati fisici. 27. — Genova, carceri giudiziarie. 28. — Gorizia, carceri giudiziarie. 29. — La Spezia, carceri giudiziarie. 30. — Lecce, carceri giudiziarie. 31. — Lecce, casa di reclusione. 32. — Livorno, carceri giudiziarie. 33. — Lonate Pozzolo, casa lavoro all'aperto. | <ul style="list-style-type: none"> 34. — Lucca, carceri giudiziarie e casa di reclusione. 35. — Lucera, carceri giudiziarie. 36. — Massa, stabilimenti carcerari. 37. — Messina, carceri giudiziarie. 38. — Milazzo, carceri giudiziarie. 39. — Modica, carceri giudiziarie. 40. — Noto, casa di reclusione. 41. — Nuoro, carceri giudiziarie. 42. — Orvieto, stabilimento riadattamento sociale. 43. — Padova, casa di reclusione. 44. — Paliano, casa per minorati fisici. 45. — Perugia, casa di reclusione e carceri giudiziarie. 46. — Piacenza, carceri giudiziarie. 47. — Pisa, carceri giudiziarie e sezione minorati fisici. 48. — Potenza, carceri giudiziarie. 49. — Ragusa, carceri giudiziarie. 50. — Reggio Calabria, carceri giudiziarie. 51. — Salerno, carceri giudiziarie. 52. — Saliceta San Giuliano, casa di reclusione. 53. — San Gimignano, casa di reclusione. 54. — Saluzzo, carceri giudiziarie e casa di reclusione. 55. — Sassari, carceri giudiziarie. 56. — Sciacca, carceri giudiziarie. 57. — Siracusa, carceri giudiziarie. 58. — Soriano nel Cimino, casa di reclusione. 59. — Spoleto, casa di reclusione e carceri giudiziarie. 60. — Sulmona, casa di reclusione. 61. — Termini Imerese, carceri giudiziarie. |
|---|--|

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

- | | |
|--|---|
| <p>62. — Taranto, carceri giudiziarie.</p> <p>63. — Trani, casa di reclusione.</p> <p>64. — Trapani, carceri giudiziarie centrali.</p> <p>65. — Trapani, carceri giudiziarie succursali.</p> <p>66. — Trieste, carceri giudiziarie.</p> <p>67. — Turi, casa per minorati fisici.</p> <p>68. — Udine, carceri giudiziarie.</p> <p>69. — Venezia, casa lavoro uomini e casa reclusione donne.</p> <p>70. — Verona, carceri giudiziarie.</p> <p>71. — Vibo Valentia, carceri giudiziarie.</p> <p>72. — Vicenza, carceri giudiziarie.</p> <p>73. — Volterra, casa di reclusione.</p> <p>74. — Airola, casa rieducazione femminile.</p> <p>75. — Alberobello, casa rieducazione minorenni.</p> <p>76. — Ancona, casa rieducazione minorenni.</p> <p>77. — Avigliano, casa rieducazione minorenni.</p> <p>78. — Bari, istituto osservazione minorenni.</p> <p>79. — Bitonto, casa rieducazione minorenni.</p> <p>80. — Bologna, casa rieducazione minorenni.</p> <p>81. — Boscomarengo, casa rieducazione minorenni.</p> <p>82. — Cagliari, istituto osservazione minorenni.</p> <p>83. — Catanzaro, casa rieducazione minorenni.</p> <p>84. — Deliceto, casa rieducazione minorenni.</p> <p>85. — Eboli, casa rieducazione minorenni.</p> <p>86. — Firenze, istituto osservazione minorenni.</p> <p>87. — Forlì, prigione scuola e carceri giudiziarie.</p> | <p>88. — Genova-Pontedecimo, istituto osservazione minorenni.</p> <p>89. — L'Aquila, casa rieducazione minorenni.</p> <p>90. — Lecce, casa rieducazione minorenni.</p> <p>91. — Napoli, casa rieducazione minorenni.</p> <p>92. — Nisida, casa rieducazione minorenni.</p> <p>93. — Palermo, casa rieducazione minorenni.</p> <p>94. — Parma, casa rieducazione minorenni.</p> <p>95. — Pesaro, prigione scuola.</p> <p>96. — Pisa, casa rieducazione minorenni.</p> <p>97. — Pizzighettone, casa rieducazione minorenni.</p> <p>98. — Reggio Calabria, istituto osservazione minorenni.</p> <p>99. — Roma, istituto osservazione minorenni « Aristide Gabelli » e casa rieducazione minorenni « Casal de' Marmi ».</p> <p>100. — San Cataldo, casa rieducazione minorenni.</p> <p>101. — Santa Maria Capua Vetere, casa rieducazione minorenni.</p> <p>102. — Tivoli, casa rieducazione minorenni e istituto medico psico-pedagogico.</p> <p>103. — Torino, casa rieducazione minorenni e istituto osservazione.</p> <p>104. — Urbino, casa rieducazione minorenni.</p> <p>105. — Venezia, casa rieducazione minorenni e istituto osservazione.</p> <p>106. — Verbania, casa rieducazione minorenni.</p> |
|--|---|
- Non esendovi osersvazioni o proposte di emendamenti, la pongo in votazione.
- (È approvata)
- Do lettura della tabella C:

TABELLA C.

- | | |
|---|--|
| <p>1. — Acireale, carceri giudiziarie.</p> <p>2. — Acqui, carceri giudiziarie.</p> <p>3. — Alba, carceri giudiziarie.</p> <p>4. — Alessandria, carceri giudiziarie.</p> <p>5. — Aosta, carceri giudiziarie.</p> <p>6. — Arezzo, carceri giudiziarie.</p> <p>7. — Ariano Irpino, carceri giudiziarie.</p> <p>8. — Ascoli Piceno, carceri giudiziarie.</p> <p>9. — Asti, carceri giudiziarie.</p> <p>10. — Avezzano, carceri giudiziarie.</p> | <p>11. — Bassano del Grappa, carceri giudiziarie.</p> <p>12. — Benevento, carceri giudiziarie.</p> <p>13. — Biella, carceri giudiziarie.</p> <p>14. — Bolzano, carceri giudiziarie.</p> <p>15. — Busto Arsizio, carceri giudiziarie.</p> <p>16. — Camerino, carceri giudiziarie.</p> <p>17. — Casale Monferato, carceri giudiziarie.</p> <p>18. — Caserta, carceri giudiziarie.</p> <p>19. — Cassino, carceri giudiziarie.</p> |
|---|--|

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

20. - Castrovullari, carceri giudiziarie.
21. - Chiavari, carceri giudiziarie.
22. - Chieti, carceri giudiziarie.
23. - Cinquefrondi, carceri giudiziarie.
24. - Cittanova, carceri giudiziarie.
25. - Civitavecchia, carceri giudiziarie.
26. - Como, carceri giudiziarie.
27. - Crema, carceri giudiziarie.
28. - Cremona, carceri giudiziarie.
29. - Crotone, carceri giudiziarie.
30. - Cuneo, carceri giudiziarie.
31. - Cairó Montenotte, scuola agenti di custodia.
32. - Favara, carceri giudiziarie.
33. - Fermo, carceri giudiziarie.
34. - Foggia, carceri giudiziarie.
35. - Frosinone, carceri giudiziarie.
36. - Gallina, carceri giudiziarie.
37. - Grosseto, carceri giudiziarie.
38. - Imperia, carceri giudiziarie.
39. - Isernia, carceri giudiziarie.
40. - Ivrea, carceri giudiziarie.
41. - Lagonegro, carceri giudiziarie.
42. - Lanciano, carceri giudiziarie.
43. - Lanusei, carceri giudiziarie.
44. - L'Aquila, carceri giudiziarie.
45. - Larino, carceri giudiziarie.
46. - Latina, carceri giudiziarie.
47. - Lecco, carceri giudiziarie.
48. - Locri, carceri giudiziarie.
49. - Lodi, carceri giudiziarie.
50. - Macerata, carceri giudiziarie.
51. - Mantova, carceri giudiziarie.
52. - Marsala, carceri giudiziarie.
53. - Matera, carceri giudiziarie.
54. - Melfi, carceri giudiziarie.
55. - Mineo, carceri giudiziarie.
56. - Mistretta, carceri giudiziarie.
57. - Modena, carceri giudiziarie.
58. - Mondovì, carceri giudiziarie.
59. - Montepulciano, carceri giudiziarie.
60. - Monza, carceri giudiziarie.
61. - Nicastro, carceri giudiziarie.
62. - Nicosia, carceri giudiziarie.
63. - Novara, carceri giudiziarie.
64. - Novi Ligure, carceri giudiziarie.
65. - Oristano, carceri giudiziarie.
66. - Palermo, carceri giudiziarie femminili.
67. - Palmi, carceri giudiziarie.
68. - Patti, carceri giudiziarie.
69. - Pavia, carceri giudiziarie.
70. - Pesaro, carceri giudiziarie.
71. - Pescara, carceri giudiziarie.
72. - Piazza Armerina, carceri giudiziarie.
73. - Pinerolo, carceri giudiziarie.
74. - Piombino, carceri giudiziarie.
75. - Pistoia, carceri giudiziarie.
76. - Pordenone, carceri giudiziarie.
77. - Portici, scuola agenti di custodia.
78. - Porto Empedocle, carceri giudiziarie.
79. - Ravenna, carceri giudiziarie.
80. - Reggio Emilia, carceri giudiziarie.
81. - Rieti, carceri giudiziarie.
82. - Rossano, carceri giudiziarie.
83. - Rovereto, carceri giudiziarie.
84. - Rovigo, carceri giudiziarie.
85. - Sala Consilina, carceri giudiziarie.
86. - San Remo, carceri giudiziarie.
87. - San Severo, carceri giudiziarie.
88. - Sant'Angelo dei Lombardi, carceri giudiziarie.
89. - Savona, carceri giudiziarie.
90. - Siena, carceri giudiziarie.
91. - Sondrio, carceri giudiziarie.
92. - Sulmona, carceri giudiziarie.
93. - Susa, carceri giudiziarie.
94. - Tempio Pausania, carceri giudiziarie.
95. - Teramo, carceri giudiziarie.
96. - Terni, carceri giudiziarie.
97. - Tolmezzo, carceri giudiziarie.
98. - Tortona, carceri giudiziarie.
99. - Trento, carceri giudiziarie.
100. - Treviso, carceri giudiziarie.
101. - Urbino, carceri giudiziarie.
102. - Vallo della Lucania, carceri giudiziarie.
103. - Varese, carceri giudiziarie.
104. - Vasto, carceri giudiziarie.
105. - Velletri, carceri giudiziarie.
106. - Ventimiglia, carceri giudiziarie.
107. - Vercelli, carceri giudiziarie.
108. - Vigevano, carceri giudiziarie.
109. - Voghera, carceri giudiziarie.

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti, la pongo in votazione.

(È approvata)

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme transitorie sulla sistemazione degli ufficiali di complemento dell'esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (Parere della VII Commissione) (3387).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme transitorie sulla sistemazione degli ufficiali di complemento dell'esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3387).

Do la parola al relatore, onorevole Bisantis.

BISANTIS, *Relatore*. Lo abbiamo già ampiamente discusso.

PRESIDENTE. Vi sono degli emendamenti degli onorevoli Comandini e Andreucci.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La parte sostanziale degli emendamenti e quella relativa al punto da attribuire al titolo di studio, alla laurea. Il disegno di legge governativo proponeva punti 4. In discussione arrivai a proporre fino a 9. L'emendamento Andreucci propone punti 10; l'emendamento Comandini punti 12. È esatto, onorevole Comandini?

COMANDINI. Va bene.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Riassumo; la parte essenziale è questa: quella originaria del Governo 4, portata a 9 in seduta; emendamento Andreucci 10; emendamento Comandini 12.

COMANDINI. In via subordinata ho detto: Se la Commissione non approva questo, io propongo quest'altro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Comandini e Andreucci propongono di aggiungere il seguente articolo 1-bis, salvò collocazione diversa:

« I posti del grado di capitano, previsti dalla tabella organica degli ufficiali del corpo degli agenti di custodia, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 numero 508, sono riservati agli ufficiali in servizio permanente effettivo del corpo degli agenti di custodia, in possesso di laurea.

Gli eventuali posti nel grado di capitano che risultano vacanti sono devoluti agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo degli agenti di custodia, in possesso di di-

ploma di istituto di istruzione secondaria, secondo l'ordine di graduatoria ».

Gli onorevoli proponenti insistono su questo emendamento?

COMANDINI. Sì, insistiamo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo non può essere favorevole, perché questo emendamento blocca qualsiasi sviluppo di carriera in un ruolo che ha un suo sviluppo piramidale consistente nei gradi di tenente, capitano e maggiore. Se si dice che i posti successivi al primo grado sono bloccati per quelli che hanno la laurea, si toglie ogni speranza di carriera per gli altri. D'altra parte gli ufficiali in servizio anche con la laurea non hanno un diritto acquisito alla sistemazione nel ruolo, perché essi avrebbero dovuto partecipare a un concorso indetto ai sensi del 1945, concorso al quale non potrebbero più partecipare per aver superato i limiti di età. Quindi, anche essi godono di un trattamento particolare — non di favore evidentemente perché si salvaguarda sempre il pubblico interesse — ma entrano in servizio permanente effettivo pur essendo ufficiali di complemento. Quindi, trattandosi di un concorso che si rivolge *erga omnes*, cioè a tutti coloro che sono stati comandati al Ministero di grazia e giustizia sempre nello *status* d'ufficiale di complemento, e, trattandosi di un vantaggio da dare a tutti, ritengo che si debbano trattare tutti nella stessa maniera. Della laurea, ripeto, sono disposto a tenere un conto anche maggiore rispetto alla valutazione originaria del disegno di legge, e ne discuteremo quando parleremo della valutazione dei titoli, ma, in questa sede, mi pare non si possa fare altro.

GUERRIERI EMANUELE. Pregherei lo onorevole Comandini di considerare l'opportunità di accantonare questo emendamento e di trattarlo dopo che avremo votato l'articolo 5. In sostanza l'emendamento Comandini riflette il grado di capitano. L'articolo 2 riguarda il tenente e il sottotenente e, quindi, potremo approvarlo tranquillamente. Può darsi che al momento di votare l'articolo 5 approveremo un emendamento che dia alla laurea un punteggio più adeguato, e che, quindi, conseguentemente non sia più necessario votare l'emendamento Comandini.

COMANDINI. Aderisco senz'altro alla richiesta di accantonamento, anche a nome dell'onorevole Andreucci.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

« I posti di sottotenente e tenente del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, istituito con l'articolo 21 del decreto

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per provvedere alla istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia, sono resi cumulativi in un unico organico.

La tabella B annessa al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge».

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

«Alla prima copertura dei posti di ufficiali subalterni di cui al precedente articolo, il Ministero di grazia e giustizia provvederà, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, mediante concorso interno per titoli e per esame speciale riservato agli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito, i quali, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultino distaccati presso il Ministero stesso a norma dell'articolo 41 del citato decreto n. 508, modificato dall'articolo 26 del successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 381.

L'ammissione al concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

1°) aver compiuto, alla data del bando di concorso, almeno 5 anni di servizio continuativo presso il Ministero di grazia e giustizia, con le funzioni proprie degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

2°) aver riportato nell'ultimo triennio classifiche non inferiori a «buono» con punti 3».

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

«L'esame speciale di cui al precedente articolo consiste in un colloquio, avente per oggetto le seguenti materie:

1°) nozioni di diritto e procedura penale con particolare riguardo alle disposizioni relative alla polizia giudiziaria, alla custodia preventiva ed alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza;

2°) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

3°) regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;

4°) regolamento di disciplina militare con riferimento alle ipotesi di reato previste dal Codice penale militare di pace».

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

«L'esame speciale, per il quale è attribuito un punteggio unico espresso in trentesimi, non si intende superato se il candidato riporta una votazione inferiore a 21 trentesimi.

Nei confronti dei candidati che abbiano superato l'esame si fa luogo alla valutazione dei titoli a norma dei seguenti articoli.

La votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio conseguito nell'esame e di quello attribuito nella valutazione dei titoli».

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 5, vi sono due emendamenti: uno totalmente sostitutivo formulato dal collega Comandini e uno di Andreucci che si limita a modificare i numeri 2 e 4.

ANDREUCCI. È evidente che se si modifica il punteggio, secondo l'emendamento da me proposto all'articolo 6, bisogna poi modificare l'articolo 5, per cui gli emendamenti all'articolo 6 e all'articolo 5, essendo legati fra di loro, dovrebbero essere, secondo me, discussi nello stesso momento, per la ragione che la mia proposta di emendamento all'articolo 6 implica necessariamente modificazioni all'articolo 5.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Andreucci, per le ragioni ampiamente sviluppate nella seconda tornata, in sostanza, insistette soprattutto sulla soppressione del n. 2 - durata del servizio effettivamente prestato nell'esercito - perché disse: in sostanza si viene a computare due volte il servizio. Secondo argomento: siccome il n. 1 parla del grado rivestito, già il grado fa anzianità. Il Governo aderisce a questa proposta; però, pregherebbe, unicamente per non mutare il sistema di valutazione dei concorsi per titoli per le ricompense al valor militare, di non sopprimere le parole «promozioni e avanzamento per merito di guerra» tanto più che non hanno uno stretto collegamento con l'articolo 6, in quanto l'onorevole Andreucci riconosce che un *quid* sia pure diminuito bisogna dare ai titoli di benemeranza militare e fra le be-

nemerenze è stato sempre costante in tutte le leggi che riguardano la valutazione degli anni di servizio di considerare le promozioni per merito di guerra.

Ripeto è comprensibile che per tutte le categorie di benemerenzia non si possa dare più di *tot*; il che non vieta poi di modificare l'articolo 6, come vogliamo. Nella sostanza, non mi sembrerebbe giusto dire: togliamo anche il valore alle promozioni.

ANDREUCCI. Vorrei spiegare che questo argomento rimane un po' legato al titolo di studio; cioè, secondo informazioni ricevute al Ministero, pare che tra coloro che devono essere promossi ufficiali o assunti come ufficiali in questo servizio, vi siano alcuni che, proprio per la promozione per merito di guerra, sono passati da sottufficiali a ufficiali e non hanno neanche quel titolo di studio che noi, secondo l'emendamento del Ministro — che voteremo in fondo — dovremmo mettere come titolo di studio necessario per questo concorso. Ora era solo questo dubbio che desideravo venisse chiarito dal Ministro.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratta di uno solo e, quindi, sarebbe odioso volerlo escludere.

ANDREUCCI. Rinuncio al n. 2, perché se ce n'è uno solo, non si può, altrimenti diventerebbe un caso *ad personam*.

GUERRIERI. Col principio che abbiamo poc'anzi accolto è stata esclusa la durata del servizio prestato nell'esercito, perché di questa durata si è tenuto conto già agli effetti del grado. Ora quando si tiene conto delle promozioni e degli avanzamenti per merito di guerra non significa tenerne conto due volte.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Andreucci faceva l'ipotesi di sottufficiale passato è sottotenente. Come minimo deve essere sottotenente, e, quindi, non gode alcun vantaggio agli effetti del n. 1.

ANDREUCCI. Indubbiamente le promozioni e gli avanzamenti per merito di guerra sono da considerarsi alla stregua delle decorazioni al valore. Però il motivo per il quale io intendevo escludere dal punteggio le decorazioni e le promozioni per merito di guerra, sta nella possibilità che la promozione per merito di guerra sia stata proprio da sottufficiale ad ufficiale. Mi si dice che c'è un solo caso e questo mi preoccupa ancora di più. Poiché in tale passaggio non si tiene conto del titolo di studio potremmo avere un ufficiale di complemento promosso per merito di guerra che non abbia il titolo di studio. L'onorevole Ministro ha ribattuto che esiste un solo ufficiale promosso per merito di guerra che

sia privo del titolo di studio. Se è così, la posizione dell'emendamento diventa molto antipatica sembrando diretta contro quest'ultimo caso. Pertanto io ritiro l'emendamento per questo punto.

PRESIDENTE. L'onorevole Comandini ha un emendamento sostitutivo dell'articolo 5. Egli propone di sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« Agli effetti di cui all'articolo precedente sono considerati titoli:

1°) il grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge;

2°) la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia;

3°) le ricompense al valore militare, le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guerra, le campagne di guerra;

4°) la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia risultante dalle note caratteristiche e dai rapporti personali contenuti nel libretto personale e dagli altri elementi acquisiti allo stato di servizio;

5°) la laurea in giurisprudenza od altro titolo equipollente, ovvero quella in lettere e filosofia o in pedagogia ».

COMANDINI. Il mio emendamento coincide sostanzialmente con quello Andreucci, in quanto chiede la soppressione del numero 2 dell'articolo, in quanto la durata del servizio è già valutata e contemplata nel numero 1° che riguarda il grado raggiunto. Quindi, nessuna difficoltà sostanziale fra il mio emendamento e quello dell'onorevole Andreucci.

PRESIDENTE. Quindi è sufficiente per l'onorevole Comandini che sia votato l'emendamento soppressivo dell'onorevole Andreucci, il quale chiede di sopprimere il numero 2 dell'articolo.

Il Governo è d'accordo.

Pongo in votazione il mantenimento del punto 2.

(Non è approvato).

L'emendamento soppressivo Andreucci si intende, quindi, approvato. Pongo in votazione l'articolo 5 così emendato.

(È approvato).

L'articolo 5 risulta, pertanto, così formulato:

« Agli effetti di cui all'articolo precedente sono considerati titoli:

1°) il grado rivestito alla data del bando di concorso;

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

2°) la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia;

3°) le ricompense al valore militare, le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guerra, le campagne di guerra;

4°) la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia risultante dalle note e dai rapporti contenuti nel libretto personale e dagli altri elementi acquisiti allo stato di servizio;

5°) la laurea in giurisprudenza od altro titolo equipollente, ovvero quella in lettere e filosofia o in pedagogia».

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« I titoli di cui al precedente articolo sono valutati con un punteggio complessivo non superiore a trenta, così ripartito:

1°) per il grado rivestito alla data del bando di concorso punti cinque, tre o uno secondo che il candidato abbia rispettivamente grado di capitano, tenente o sottotenente;

2°) per la durata del servizio effettivamente prestato nell'Esercito punti 0,20 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi sei fino ad un massimo di punti due;

3°) per la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia punti 0,60 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi 6 fino ad un massimo di punti otto;

4°) per le ricompense al valore militare, le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guerra, le campagne di guerra fino ad un massimo di punti sei;

5°) per la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia fino ad un massimo di punti cinque;

6°) per la laurea in giurisprudenza od altro titolo di studio equipollente o per quella in lettere e filosofia o in pedagogia punti quattro.

L'onorevole Ministro propone di sostituirlo con il seguente:

« I titoli di cui al precedente articolo sono valutati con un punteggio complessivo non superiore a 30 così ripartito:

1°) per il grado rivestito alla data del bando di concorso punti 4, 2 o 1 secondo che

il candidato abbia rispettivamente grado di capitano, tenente e sottotenente;

2°) per la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia punti 0,60 per ogni anno di servizio e frazione superiore a mesi 6 fino ad un massimo di punti cinque;

3°) per le ricompense al valore militare, le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni per ferite e per fatti di guerra, la croce al merito di guerra, le campagne di guerra fino a un massimo di punti 6;

4°) per la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia fino ad un massimo di punti cinque;

5°) per la laurea in giurisprudenza od altro titolo di studio equipollente o per quella in lettere e filosofia o in pedagogia punti nove».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Di fronte alle tre proposte, quella governativa originaria dei quattro punti, quella Andreucci dei dieci punti, e quella Comandini dei dodici punti per la laurea, avevo disposto una posizione intermedia, nel senso di attribuire nove punti. Mi sembra che poi da ogni parte si è chiesta un'ulteriore elevazione del riconoscimento da dare alla laurea. Io proporrei, quindi, di aumentare a dieci i punti, togliendo un punto e aggiungendolo qui.

GUERRIERI EMANUELE. Sopprimendo il n. 2, veniamo ad avere due punti disponibili. Proporrei di aumentarne uno al numero 1 e uno alla laurea.

BISANTIS, *Relatore*. Sono d'accordo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Quindi, in altri termini con la soppressione del numero 2 porteremmo a dieci punti la laurea e potremmo considerare un punto in più per il grado di capitano. Propongo, pertanto, la soppressione del numero 2 dell'articolo 6.

ANDREUCCI. Io chiedevo qualcosa di più. Ci sono due valutazioni, una del tempo e l'altra del merito. Se noi valutiamo molto il tempo il merito rimane praticamente svalutato e i punti di merito rimangono cinque. Avevo proposto che fossero ridotti i punti di servizio che si riferiscono anche al merito, e i punti di merito rimanessero quelli che sono, secondo il seguente schema di emendamento:

« 2°) sopprimerlo.

3°) punti 0,40 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi 6 fino ad un massimo di punti 6;

4°) per le ricompense al valore militare, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, fino ad un massimo di punti tre;

III. LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

4°-bis) la croce al merito di guerra e le campagne di guerra fino ad un massimo di punti due;

5°) fino ad un massimo di punti 4;

6°) fino ad un massimo di punti 10 ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Dunque riassumendo la distribuzione sarebbe la seguente: per il numero 1 un massimo di quattro punti. Il numero 2 è soppresso. Per il numero 3 la mia proposta è di cinque punti. Il numero 4 rimane inalterato, ed evidentemente i sei punti massimi si attribuiscono alla massima decorazione, per esempio alla medaglia d'oro. Comunque il criterio di assegnazione spetta alla Commissione giudicante. Il potere di autoregolamentazione delle Commissioni giudicanti è un principio di carattere generale.

KUNTZE. Non discuto questo, purché questi criteri siano precisati nel bando di concorso.

ANDREUCCI. Avevo proposto che si facesse una distinzione fra le ricompense al valor militare, gli avanzamenti, le ferite di mutilazione da una parte e le croci di guerra e campagne di guerra dall'altra, le quali ultime sono decorazioni a titolo commemorativo oltre che ricompensativo. D'altra parte quelli che hanno una decorazione al valor militare hanno anche la croce di guerra e la campagna.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Se permettete darei la forma definitiva al mio emendamento: al numero 1: punti quattro due, uno. Il numero 2 è soppresso. Al numero tre: punti cinque lasciando lo 0,60. Il numero quattro rimane uguale con punti sei. Al numero 5 rimangano cinque punti. Il numero 6 passa da quattro a dieci punti, restando fermo il riferimento alla laurea in giurisprudenza e in pedagogia.

KUNTZE. Siamo d'accordo. Il solo dubbio è che siano troppo i cinque punti attribuiti alla durata, dato che ne attribuiamo altri alla qualità del servizio. A me sembrava fosse esatto dare tre punti invece di cinque e dodici alla laurea. Potremo incontrarci a mezza strada e fare rispettivamente quattro e undici.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Siamo d'accordo. Diamo allora quattro punti alla durata e undici alla laurea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel nuovo testo proposto dal Ministro Bosco e successivamente modificato dallo stesso Ministro.

(È approvato).

L'articolo 6 risulta, pertanto, così formulato:

« I titoli di cui al precedente articolo sono valutati con un punteggio complessivo non superiore a trenta così ripartito:

1°) per il grado rivestito alla data del bando di concorso punti quattro, due e uno secondo che il candidato abbia rispettivamente grado di capitano, tenente o sottotenente;

2°) per la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia punti 0,40 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi 6 fino ad un massimo di punti quattro;

3°) per le ricompense al valore militare, le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guerra, le campagne di guerra fino ad un massimo di punti sei;

4°) per la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia fino ad un massimo di punti cinque;

5°) per la laurea in giurisprudenza od altro titolo di studio equipollente o per quella in lettere e filosofia o in pedagogia punti undici ».

Resta ora da sciogliere la riserva sull'articolo aggiuntivo 1-bis presentato dagli onorevoli Comandini e Andreucci. Mi sembra che a questo punto la cosa sia superata.

COMANDINI. Siamo d'accordo. Il nostro emendamento è superato e lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 7:

« La graduatoria di merito è compilata in base al punteggio complessivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia i vincitori del concorso che alla data della nomina rivestano il grado di sottotenente di complemento dell'Esercito. I vincitori del concorso che alla predetta data rivestano il grado di tenente ovvero quello di capitano di complemento dell'Esercito conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo stesso.

I medesimi sono iscritti nel ruolo secondo il grado loro conferito e nell'ordine risultante dal posto occupato nella graduatoria di merito ».

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

Do lettura dell'articolo 8:

«La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia ed è composta dal Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, da un magistrato di Corte di cassazione, presidente supplente, da un magistrato di Corte di appello, dal Direttore dell'Ufficio II della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri designato dal Ministero della difesa d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia e da un Ispettore generale amministrativo degli Istituti di prevenzione e pena».

Le funzioni di segretario sono espletate da un magistrato, addetto alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena».

All'articolo 8 c'è un emendamento dell'onorevole Comandini.

COMANDINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

Ai concorrenti nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia, in esito al concorso previsto dalla presente legge, è attribuito, se all'atto della nomina siano provvisti di uno stipendio di importo superiore, un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, riassorbibile nei successivi incrementi di stipendio per aumenti periodici o promozione.

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

« Per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia cui sia stato conferito il grado di sottotenente o tenente in applicazione della presente legge, il periodo di permanenza in tali gradi previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è ridotto, ai fini della promozione al grado immediatamente superiore, ad un anno.

Tale beneficio opera una volta soltanto ».

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10-bis:

«Ai successivi concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, in deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, partecipare gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano in possesso del diploma di scuola media superiore ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*.

In sostanza, si stabilisce che per i concorsi futuri si prescinda dalla laurea. Dal momento che abbiamo fatto questa legge, per me questo è il presupposto essenziale di tutta la legge. Se noi abbiamo detto: non facciamo dei concorsi ordinari — che non sono quelli di cui alla presente legge — perché questo è un concorso assolutamente straordinario, per regolare la posizione transitoria di quelli comandati nel frattempo, ma non abbiamo potuto fare i concorsi ordinari, perché sono andati deserti, allora mi pare sia necessario, per stabilire il reclutamento per il futuro, dal momento che abbiamo un organico di 25 ufficiali — in realtà gli ufficiali comandati che verrebbero sistemati con questa legge sono 18 — provvedere per gli altri 7 posti. Per gli altri sei posti si provvede con concorso ordinario senza il sistema di far venire prima gli ufficiali comandati e poi di regolarizzarne la posizione con una leggina speciale. Mi sembra più che corretto da un punto di vista generale stabilire che per l'avvenire si faccia il concorso normale e, dato che abbiamo visto che sono andati deserti i precedenti concorsi se richiediamo la laurea, richiediamo un titolo di studio di scuola media superiore che è un titolo di studio utile a tutti gli effetti per conseguire la nomina ad ufficiale.

KUNTZE. Nell'articolo 10-bis si parla di successivi concorsi ordinari. Quindi, questo potrebbe far sembrare che questa deroga abbia carattere definitivo fino all'intervenire di una nuova norma, il che potrebbe sembrare in contrasto col carattere di questo disegno di legge che detta norme transitorie. Se esigenze di servizio lo richiedano per il completamento dell'organico, io non sarei contrario ad accettare la proposta del Ministro, purché, invece di parlare di successivi concorsi questa norma venisse limitata unicamente al successivo concorso ordinario, cioè unicamente per poter completare gli organici e che poi si ritorni alla norma dettata dal decreto legislativo 21 agosto 1945.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Gli ufficiali preferiscono altri impieghi, ma non quello di agenti di custodia. Abbiamo provato due volte a bandire il concorso ordinario con titolo di studio di laurea e non s'è presentato nessuno.

E una norma che vogliamo far diventare permanente. Soltanto che ha ragione l'onorevole Kuntze, nel senso che, aggiungendo questa norma, si deve modificare il titolo, per cui siccome noi dobbiamo rimandare al Senato il tutto, invece di dire: « Norme transitorie, ecc. » diremo: « Norme sulla sistemazione degli ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia ». Sopprimiamo cioè la parola « transitorie ».

Si può meglio dire: « Norme sulla sistemazione e sui concorsi degli ufficiali di complemento delle forze armate nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia ».

MASTINO. La formula generica ordinaria, pare che riguardi anche questa legge che è invece straordinaria. Si deve fare una formulazione che indichi chiaramente che questa è una legge straordinaria.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Perciò noi modifichiamo il titolo.

ANDREUCCI. Io sull'articolo avrei voluto fare un'osservazione. Mi pare che non sia necessario specificare « ufficiali di complemento dell'esercito, della marina o dell'aeronautica », in quanto, secondo l'articolo 28, devono essere ufficiali di complemento, devono essere cioè ufficiali.

KUNTZE. Ripeto che a me la parola « successivi » mi sembra superflua.

Io non ne faccio una questione di emendamento formale. Se noi parliamo di concorsi ordinari non può sorgere alcun dubbio che la norma si riferisca al concorso speciale.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto la soppressione della parola « successivi ».

PENNACCHINI. Io preferirei la formula « ufficiali delle forze armate ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Allora accetto « ufficiali delle forze armate ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 10-bis che diventa 11:

« Ai concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, a modifica delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, partecipare gli ufficiali di complemento delle Forze armate che siano in possesso del diploma di scuola media superiore ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 12 (ex 11):

« Per quanto non previsto o derogato dalla presente legge valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, ed al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

Do lettura della tabella allegata al disegno di legge:

TABELLA

Numero d'ordine	SEDI	Maggiore comandante	Capitani	Tenenti e Sottotenenti	TOTALE
1	Ancona	—	—	1	1
2	Bari	—	—	1	1
3	Bologna	—	—	1	1
4	Cagliari	—	—	2	2
5	Catanzaro	—	—	1	1
6	Firenze	—	—	1	1
7	Genova	—	—	1	1
8	L'Aquila	—	—	1	1
9	Milano	—	1	1	2
10	Napoli	—	1	1	2
11	Palermo	—	1	1	2
12	Perugia	—	—	1	1
13	Potenza	—	—	1	1
14	Roma	1	1	2	4
15	Torino	—	—	2	2
16	Trieste	—	—	1	1
17	Venezia	—	—	1	1
	TOTALI	1	4	20	25

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti, la pongo in votazione.

(E approvata).

Do lettura del titolo:

« Norme sulla sistemazione e sui concorsi degli Ufficiali di complemento delle forze armate nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia ».

(E approvato).

Chiedo di essere autorizzato ad attuare il coordinamento.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 4549 esaminato nella seduta dell'8 febbraio e dei disegni di legge nn. 3071-B, 2398, 3387 esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

« Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, concernente la concessione di contributi integrativi

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1963

dello Stato per il servizio dei locali giudiziari » (*Approvato dal Senato*) (4549):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

« Istituzione di un'indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni istituti di prevenzione e pena » (2398):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

« Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia » (*Modificato dal Senato*) (3071-B):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

« Norme transitorie sulla sistemazione degli ufficiali di complemento dell'esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giu-

stizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia ». (*Approvato dal Senato*) (3387):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Comunico che, a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2398, sono dichiarate assorbite le proposte di legge nn. 104 e 845.

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Andreucci, Bisantis, Breganze, Cavaliere, Comandini, Danje, Fracassi, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Mariconda, Mastino, Migliori, Minasi Riccardo, Murgia, Origlia, Palazzolo, Papa, Pennacchini, Pinna, Preziosi Olindo, Salizzoni, Sartor, Scalfaro e Sforza.

La seduta termina alle 13,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI